



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere relatore

dott. Marco Smioldo Consigliere

dott. Francesco Albo Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 108/A/2024

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. 6941 del

registro di segreteria, depositato in data 16/4/2024, promosso da

- *Omissis*, nato il *omissis* a *Omissis*, rappresentato e difeso dall'avv.

Lino Antonino Di Verde, giusta procura in atti, ed elettivamente

domiciliato presso il suo studio in Palermo, via Principe di Paternò n.

101, con domicilio digitale diverdelino@pec.it;

contro

- Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, Comando corpo

forestale, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Palermo;

- Fondo pensioni Sicilia in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Beniamino Lipani, giusta

procura in atti, con domicilio digitale avv.b.lipani@pec.it;

avverso

la sentenza n. 30 del 2024, emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, depositata il 23/1/2024 e pubblicata il 24/1/2024.

Letti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 5/12/2024, l'avv. Lino Antonino Di Verde per *Omissis* e l'avv. Beniamino Lipani per il Fondo pensioni Sicilia.

Ritenuto in

FATTO

1. *Omissis*, già in servizio presso il Corpo forestale della Regione Siciliana (categoria D), collocato in quiescenza dall'*omissis* (così detto contratto 2), con un servizio utile a pensione di anni 36, mesi 11, giorni 8, impugnava il D.D.R. n. 618 del 23/3/1995 che, previo pagamento del rispettivo onere di riscatto, consentiva di ricongiungere il servizio di anni 4, mesi 5 e giorni 17; all'uopo, con il ricorso di primo grado, chiedeva:

- di *“ritenere e dichiarare il diritto [...] ad ottenere, la rideterminazione del decreto di ricongiunzione D.D.R. n. 618 del 23/3/1995 nella parte in cui ricongiunge erroneamente anni 4 mesi 5 giorni 17 invece dell'esatto calcolo e traduzione di 331 settimane in anni 6 mesi 4 e gg. 8, di conseguenza di determinare il decreto di quiescenza DDS 2624/2022 con l'incremento del servizio utile a pensione dell'ulteriore periodo di quasi due anni ...”*;

- di condannare le amministrazioni convenute *“a rideterminare il*

provvedimento di quiescenza con liquidazione delle differenze pensionistiche maturate dalla data di pensionamento oltre interessi e rivalutazione sino ad oggi ...”.

Parte attrice sosteneva che era stato commesso un errore di calcolo nel decreto di ricongiunzione impugnato poiché il periodo da ricongiungere, pari a 331 settimane di “*lavoro dipendente*”, come emergeva dall’estratto conto contributivo I.N.P.S. del 14/10/2011, si traduceva in anni 6, mesi 4 e giorni 8, e non in anni 4 mesi 5 giorni 17, tanto da avere inoltrato un’istanza di riesame, assunta al prot. n. 15172 del 20/10/2011, per ottenere la correzione del D.D.R. n. 618 del 23/3/1995; detta istanza era stata trasmessa dall’Azienda regionale forestale e demaniale, con nota prot. n. 15172 del 24/10/2011, all’Assessorato del territorio e dell’ambiente per gli adempimenti di competenza.

Aggiungeva di avere riposto affidamento sull’operato dell’amministrazione e di avere avuto contezza dell’errore solo al momento del suo pensionamento, allorché, leggendo il decreto di pensionamento D.D.S. n. 2624 del 2/8/2022, che richiamava il decreto di ricongiunzione D.D.R. n. 618 del 23/3/1995, verificava che quest’ultimo decreto non era stato emendato; provvedeva, quindi, con diffida notificata in data 9/11/2022 a chiedere la correzione dell’errore.

2. Il giudice di primo grado, con la sentenza n. 30 del 2024, dichiarata la contumacia dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente, rigettava il ricorso.

All’uopo, riteneva che non vi fosse alcun errore di calcolo da

rettificare nel D.D.R. n. 618 del 1995 in quanto l'amministrazione, svolta compitamente la propria attività istruttoria disciplinata dall'articolo 5, comma 1, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, ne aveva comunicato l'esito all'interessato con la nota prot. n. 1112 del 15/2/1995, con la conseguenza che questi aveva due possibilità:

- presentare, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 29 del 1979, ricorrendone i presupposti, nuova domanda di ricongiunzione per il periodo contributivo di anni 1, mesi 8, non valorizzato nel D.D.R. n. 918 del 23/3/1995;

- oppure contestare in sede giudiziaria il suddetto decreto D.D.R. n. 918 del 23/3/1995, il cui diritto era, però, soggetto al termine prescrizione decennale.

In conclusione, non avendo il ricorrente optato per nessuna di tali strade, il giudice riteneva che fosse maturata la prescrizione decennale, *"emergendo in atti che tra l'istanza di riesame del ricorrente (acquisita dall'Amministrazione al prot. n. 15172 del 20/10/2011) - ove mai alla stessa possa riconoscersi stessa efficacia interruttiva del decorso prescrizione decennale sul rilievo che la documentazione di causa non accredita incontrovertibilmente la data della notificazione del DPR 618/1995 ovvero del pagamento dei ratei dell'onere avvenuto in esecuzione - e la diffida notificata il 09/11/2022 è maturato il termine di prescrizione"*.

3. *Omissis*, avvalendosi del patrocinio dell'avv. Lino Antonino Di Verde, con atto di appello depositato in data 16/4/2024, impugnava la predetta sentenza, chiedendone la riforma e reiterando le conclusioni

contenute nel ricorso di primo grado.

L'appellante lamentava *“l'erroneità della ricostruzione dei fatti e la mancata valutazione del motivo principale a supporto della ragione del ricorso avanti la Corte dei Conti - Sicilia, spiegato come violazione del principio del legittimo affidamento”*.

In particolare, sosteneva, come già in primo grado, che l'estratto conto previdenziale dell'I.N.P.S. del 14/10/2011 era costituito da due fogli, ove il primo indicava il periodo dall'1/1/1981 al 30/4/1988, periodo riportato nel D.D.R. n. 618 del 1995, mentre il secondo indicava un'ulteriore periodo contributivo dall'1/8/1989 al 28/2/1991 *“che probabilmente l'allora Dipartimento di Quiescenza oggi il Fondo P.S. per mera svista o dimenticanza non ha riportato nel conteggio complessivo delle settimane da ricongiungere, pari a 331 sett.”*, periodo che non si sovrapponeva ad altri periodi contributivi già riconosciuti.

Aggiungeva di avere riposto piena fiducia nell'operato dell'amministrazione, tenuta al rispetto dei principi contenuti nell'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, pensando che la stessa avrebbe corretto l'errore segnalato con l'istanza di riesame, acquisita al prot. n. 15172 del 20/10/2011, giacché non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione di diniego o di rigetto della stessa.

4. L'Assessorato del territorio e dell'ambiente, Corpo forestale della Regione Siciliana, si costituiva, in data 23/4/2024, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato; tale organo, senza addurre alcuna conclusione, si limitava ad allegare una nota del 18/4/2024

dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente.

5. Il Fondo pensioni Sicilia, avvalendosi del patrocinio dell'avv.

Beniamino Lipani, nella memoria di costituzione depositata in data 14/10/2024, chiedeva che l'appello fosse dichiarato inammissibile o comunque rigettato.

All'uopo rilevava che:

- il diritto di parte appellante doveva ritenersi prescritto poiché il decreto di ricongiunzione n. 618 del 1995 non era stato impugnato entro il termine decennale dalla sua emissione, come riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Sezione d'appello (sentenze n. 4 del 2011 e n. 76, n. 81, n. 241 del 2013);

- il suddetto decreto impugnato n. 618 del 1995 era stato redatto sulla base dell'estratto conto contributivo I.N.P.S. del 21/9/1994, dal quale si evinceva che il periodo da ricongiungere si concludeva il 30/4/1988, non potendosi, per ovvie ragioni, utilizzare il prospetto I.N.P.S. del 2011 *“allegato all'istanza di riesame indirizzata all'Azienda Regionale Foreste – Comando Corpo Forestale – e pertanto mai ricevuto ...”*.

L'appellato, poi, aggiungeva:

- a seguito dell'istanza dell'interessato del 24/10/2011 era stato emesso il decreto n. 40 del 19/1/2016 dell'Assessorato del territorio, Comando corpo forestale, che riconosceva, senza alcun onere economico, *“i periodi contributivi certificati dall'INPS (2011) dal 01/08/1989 al 28/02/1991 per complessivi anni 1 mesi 6 e giorni 20, gli stessi chiesti dall'appellante”*;

- con il decreto di conferimento della pensione n. 2624 del 2/8/2022

detto periodo era stato riconosciuto, come poteva leggersi agevolmente nello stesso.

In conclusione, sosteneva che l'appellante *“ha promosso giudizi presso la Corte rivendicando il mancato riconoscimento di periodi assicurativi dall’1/8/1989 al 28/02/1991 mentre in realtà gli erano stati riconosciuti sin dal 2016”* con il decreto n. 40 del 19/1/2016 e conteggiati ai fini del calcolo della pensione con il decreto n. 2624 del 2/8/2022.

6. All’udienza del 5/12/2024, le parti discutevano la causa e reiteravano le conclusioni contenute nei rispettivi scritti.

Considerato in

DIRITTO

1. Il giudice di primo grado, con la sentenza n. 30 del 2004, ha rigettato, per intervenuta prescrizione, il ricorso promosso da *Omissis* volto ad ottenere la riliquidazione della pensione in godimento, previo annullamento del D.D.R. n. 618 del 23/3/1995 che, dopo avere quantificato il rispettivo onere di riscatto, ha concesso la possibilità di ricongiungere, erroneamente, il servizio di anni 4, mesi 5 e giorni 17 anziché di anni 6 mesi 4 e giorni 8, come dallo stesso ricorrente sostenuto.

L’appellante, nell’impugnare la predetta sentenza, reiterando le conclusioni contenute nel libello introduttivo del giudizio di primo grado, ha sostenuto di avere posto affidamento sull’operato dell’amministrazione che, a seguito dell’istanza di riesame del decreto di ricongiunzione, acquista al prot. n. 15172 del 20/10/2011, avrebbe

dovuto provvedere alla correzione del citato errore, desistendo conseguentemente *“da ulteriori solleciti”*.

2. Preliminarmente, deve darsi atto che l'Avvocatura dello Stato, sebbene risulti costituita in giudizio per l'Assessorato del territorio e dell'ambiente, non ha svolto alcuna argomentazione difensiva, né ha assunto alcuna conclusione, essendosi limitata ad allegare una nota del suddetto Assessorato.

3. Poi, deve dichiararsi inammissibile la produzione documentale del Fondo Pensioni Sicilia (in particolare il decreto n. 40 del 19/1/2016), in allegato alla memoria di costituzione depositata in data 14/10/2024, per violazione dell'articolo 194 del codice di giustizia contabile.

4. Ciò posto, l'appello non è meritevole di accoglimento.

4.1. Occorre ribadire, al fine di sgombrare il campo da possibili equivoci, che oggetto del presente giudizio è il D.D.R. n. 618 del 23/3/1995, di cui l'appellante, come sopra esposto, ha lamentato una presunta erroneità circa l'individuazione del periodo da ricongiungere, e ciò sulla base di un estratto conto dell'I.N.P.S. del 14/10/2011; detto provvedimento, come si evince dalla sua lettura, individua i periodi da ricongiungere sulla base del prospetto dell'I.N.P.S. di Catania del 21/9/1994, trasmesso dall'ente previdenziale all'autorità regionale, a seguito di apposita istruttoria avviata da quest'ultima.

In altre parole, il D.D.R. n. 618 del 1995 indica il periodo oggetto di ricongiunzione, sia in termini di durata complessiva (anni 4, mesi 5, giorni 17), che di arco temporale di riferimento (dall'1/1/1981 al

30/4/1988), con l'individuazione della retribuzione da prendere a base del calcolo e la quantificazione dell'onere complessivo da versare, che è stato accettato senza riserve dallo stesso odierno appellante.

Non vi è dubbio, quindi, che l'interessato avrebbe dovuto impugnare, entro il termine di prescrizione decennale, detto provvedimento, o avrebbe dovuto interrompere il decorso prescrizione con idonei atti, qualora ritenuto affetto da errore, circostanza che non è avvenuta, come sostenuto nella sentenza impugnata e come risulta da quanto versato nel fascicolo processuale.

4.2. Né tantomeno, potrebbe ritenersi violato, ad opera del giudice di primo grado, il supposto principio del legittimo affidamento.

Il sig. *Omissis*, ottenuto il citato estratto contro contributivo dell'I.N.P.S. del 14/10/2011, con istanza, assunta al prot. n. 15172 del 20/10/2011 dell'Azienda regionale forestale, ha chiesto la "revisione" del citato D.D.R. n. 618 del 1995, allegando il suddetto estratto conto.

La circostanza che l'Azienda forestale abbia trasmesso "per competenza", con nota prot. n. 15172 del 24/10/2011, la predetta richiesta di riesame dell'interessato, unitamente all'estratto conto dell'I.N.P.S., all'Assessorato del territorio e dell'ambiente, non acquista - al di là di ogni ulteriore questione - alcun rilievo al fine del maturarsi di una situazione di legittimo affidamento.

Il silenzio serbato sulla predetta istanza, giuridicamente privo di qualsiasi rilevanza, avrebbe dovuto indurre il sig. *Omissis*, come posto in luce nella sentenza impugnata, a presentare ulteriore domanda per eventuali periodi lavorativi che a suo dire non erano stati oggetto di

ricongiunzione, oppure ricorrere all'autorità giudiziaria.

Ne consegue, quindi, che, anche a volere ritenere la richiesta di "riesame" atto idoneo ad interrompere la prescrizione, deve ritenersi, come sostenuto dal giudice di primo grado, comunque decorso il termine decennale di prescrizione tra la data di acquisizione della stessa (20/10/2011) e quella di notifica della diffida (9/11/2022).

5. E' assorbita ogni ulteriore questione.

6. Le spese di lite, quantificate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del Fondo Pensioni Sicilia, mentre devono essere compensate con l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente che non ha svolto alcuna concreta attività difensiva.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana - definitivamente pronunciando,
- rigetta l'appello proposto da *Omissis* avverso la sentenza n. 30 del 2024 emessa dalla locale Sezione territoriale di primo grado;
- condanna l'appellante a pagare le spese di lite al Fondo pensioni Sicilia che liquida in € 1.000,00 oltre il 15% per spese generali;
- compensa le spese di lite nei confronti dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2024.

L'Estensore

Il Presidente

Dott. Giuseppe Colavecchio

Dott. Vincenzo Lo Presti

